Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | ROMA - Mercoledì, 26 aprile 1933 - ANNO XI | Numero 97

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914 | DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI | TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

AVVISO

## INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

**La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».**

**L'indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.**

**Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.**

**L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.**

## SOMMARIO

## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Autorizzazione a promuovere in Venezia la III Mostra veneta universitaria d'arte.

Con decreto del 25 marzo 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1933-XI, registro n. 3 Finanze, foglio n. 280, il Gruppo universitario fascista di Venezia è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Mostra veneta universitaria d'arte indetta in Venezia dal 1° aprile al 1° maggio 1933-XI.

**(1798)**

### Autorizzazione a promuovere in San Remo la IV Mostra internazionale canina.

Con decreto del 29 marzo 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1933-XI, registro n. 3 Finanze, foglio n. 306, l'Ente autonomo per la Stazione climatica di San Remo è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Mostra internazionale canina indetta in San Remo nei giorni 12 e 13 aprile 1933-XI.

**(1799)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1933, n. 296.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

LEGGE 3 aprile 1933, n. 297.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del R. decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, recante variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33; ed è convalidato il R. decreto 10 novembre 1932, n. 1500, col quale è stata autorizzata una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

LEGGE 13 aprile 1933, n. 298.

**Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, alle parole « Avvocatura erariale » sono sostituite le altre « Avvocatura dello Stato ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« L'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto di 13 membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e designati: uno dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; due dal Ministro per l'interno e cinque, rispettivamente, dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative Amministrazioni di grado non inferiore al 6°; uno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e uno dalla Croce Rossa Italiana; tre sono scelti dal Ministro per l'interno tra le persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza della madre e del fanciullo.

« I membri del Consiglio si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere confermati.

« Il presidente e il vice-presidente, da scegliersi fra i consiglieri, sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice-presidente dello stesso Consiglio e di un membro del Consiglio designato dal Ministro per l'interno, il quale nominerà pure un supplente, scegliendolo tra i consiglieri.

« Nei casi di urgenza, la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

« Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi: il Ministro per l'interno la può promuovere.

« Il presidente, il vice-presidente e i membri del Consiglio centrale possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ».

Art. 3.

L'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è modificato e completato come segue:

« All'art. 3 della legge è sostituito il seguente:

« Sono considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente.

« I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.

« Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10.000.

« Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a L. 500.

« Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

« Sono soci giovanili i minori di anni 18, che corrispondano annualmente la somma di L. 10.

« Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

« L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo, abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.

« Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella Provincia ».

Art. 4.

All'art. 4 della legge, modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« L'Opera nazionale:

1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'età di 18 anni compiuti.

« Con le provvidenze dirette a questi scopi l'Opera nazionale integra le opere già esistenti di protezione della maternità e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;

2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza la cura delle donne gestanti, di scuole teorico-pratiche, di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;

3° organizza, d'accordo con le Amministrazioni delle provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2839 e 2889, nonchè con gli ufficiali sanitari dei singoli Comuni e con le autorità scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili;

4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi la opportunità, la riforma di tali disposizioni ».

Art. 5.

La lettera *b*) del primo comma dell'art. 6 della legge è così modificata:

« *b*) di sovvenzionare le istituzioni, che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti ».

Art. 6.

All'art. 7 della legge, modificato con l'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

1° con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio;

2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate all'erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di pietà di prima categoria riservata, in base all'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

4° con quella percentuale di utili netti che potrà essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di S. Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di S. Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde;

5° col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'art. 179 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

6° con le contribuzioni dei soci;

7° con le rendite del proprio patrimonio proveniente da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti.

« I fondi di cui ai numeri 2, 3 e 5 del presente articol debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nelle Provincie e nei Comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui esse rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura ».

Art. 7.

L'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è abrogato.

All'art. 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, è sostituito il seguente:

« In ogni Provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel Comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

« La Federazione è retta da un Consiglio di 11 membri, compresi il presidente e il vice-presidente che sono di diritto rispettivamente, il preside della Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.

« Fanno parte di diritto del Consiglio:

1° il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica;

2° il medico provinciale;

3° il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato.

« Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternità ed infanzia, uno dal presidente dell'Opera nazionale, scegliendolo tra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella Provincia, in conformità al disposto del precedente art. 3.

« I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio; il presidente dell'Opera nazionale la può promuovere.

« Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del prefetto, contro il quale è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

« Contro la determinazione del Ministro non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

« La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'Amministrazione provinciale.

« Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovrà stabilirne i diritti e le attribuzioni con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze ».

Art. 8.

L'art. 6 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è abrogato.

All'art. 9 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 9. — La Federazione provinciale:

1° dirige e coordina le attività dei Comitati comunali di patronato di cui all'art. 10,

2° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia nell'ambito della Provincia, dirigendo e coordinando le attività delle istituzioni pubbliche e private;

3° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della Provincia e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternità e dell'infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni ».

« Art. 9 *bis*. — Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private e dei Comitati di patronato istituiti con l'art. 10 della presente legge, ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternità e dell'infanzia.

« Nei casi di urgenza, il presidente può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

« Per l'esercizio della vigilanza il presidente può fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalità stabilite nel regolamento.

« Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa di maternità e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza è esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni ».

Art. 9.

Gli articoli 10 e 11 della legge, modificati rispettivamente con gli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 10. — In ogni Comune è costituito, per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale, un Comitato di patronato, composto di membri di diritto e di altri scelti dal presidente della Federazione stessa tra persone di indiscussa probità e rettitudine, esperte in materia di assistenza materna ed infantile.

« Sono patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore, designati dal presidente del Tribunale, l'ufficiale sanitario del Comune, il presidente della Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote che abbia cura di anime, designato dal prefetto, la segretaria del Fascio femminile.

« Nei Comuni nei quali occorra costituire più di un Comitato, i componenti dei Comitati aggiunti sono nominati dal Comitato indicato al primo comma del presente articolo, cui spetta determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti.

« La nomina dei patroni e delle patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti deve essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione ».

« Art. 11. — Il podestà o un suo delegato è di diritto presidente del Comitato di patronato.

« In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce la segretaria del Fascio femminile.

« Le nomine del presidente e del vice-presidente dei Comitati aggiunti sono fatte, rispettivamente, dal podestà e dalla segretaria del Fascio femminile, con la ratifica del Consiglio direttivo della Federazione ».

« Art. 11-*bis*. — I Comitati di patronato:

1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati e adoperandosi perchè le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso d'infermiere retribuite dall'Opera nazionale e di visitatrici volontarie;

2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4° vigilano sui fanciulli e adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, e curano che in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia nei singoli Comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all'articolo 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

« Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi i quali devono prestare la necessaria assistenza ».

« Art. 11-*ter*. — I Comitati di patronato hanno sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal Comune e si avvalgono dell'opera del segretario e degli altri impiegati del Comune ».

Art. 10.

Al secondo comma dell'art. 12 della legge, modificato con l'art. 9 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« La decadenza è pronunziata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente ».

Art. 11.

All'art. 13 della legge, modificato con l'art. 10 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« Le funzioni del presidente, vice-presidente e dei membri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, del presidente, del vice-presidente e dei membri dei Consigli direttivi delle Federazioni provinciali, nonchè quelle dei presidenti e vice-presidenti dei Comitati di patronato e dei patroni e delle patronesse sono gratuite ».

Art. 12.

Nel secondo comma dell'art. 14 della legge, modificato con l'art. 11 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, alle parole « dai patroni » sono sostituite le altre: « dai Comitati di patronato ».

Art. 13.

L'art. 15 della legge è così modificato:

« Gli ospedali, asili di maternità e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorchè si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo, in questo caso, l'emissione dell'ordinanza e il diritto al rimborso delle spese di assistenza, a norma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 14 della presente legge ».

Art. 14.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 17 della legge, alle parole: « art. 389 » sono sostituite le altre: « art. 593 ».

Art. 15.

L'art. 20 della legge è così modificato:

« Il procuratore del Re deve trasmettere alla Federazione della Provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del Codice penale, 233 del Codice civile, 177 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe ».

Art. 16.

Gli articoli 21 e 22 e i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 23 della legge sono soppressi.

Nel primo comma dello stesso art. 23 alle parole « fanciulli e adolescenti » sono sostituite le altre « minori degli anni 16 ».

L'ultimo comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti a norma dell'art. 689 del Codice penale ».

Art. 17.

Nel primo e secondo comma dell'art. 24, rispettivamente alle parole « a fanciulli o adolescenti » e « ai fanciulli e agli adolescenti, minori di 15 anni » sono sostituite le altre: « ai minori degli anni 16 ».

Art. 18.

L'art. 24-*bis*, aggiunto nella legge con l'art. 13 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito con il seguente:

« L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 23 e 24, e negli articoli 76, secondo comma, 78, 79, 101, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere promosso dall'Opera nazionale alla quale, in ogni caso, le autorità locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati ».

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

REGIO DECRETO 27 marzo 1933, n. 299.

**Norme per la riscossione dei contributi di assicurazioni sociali dovuti dai concessionari ed esercenti le miniere di zolfo della Sicilia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto l'art. 12 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, concernente lo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo;

Veduto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149, concernente la riscossione dei contributi dovuti al Sindacato obbligatorio siciliano infortuni zolfare in Caltanissetta;

Veduto l'art. 150 del regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Veduto l'art. 74 del regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, approvato con con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

Veduto l'art. 4 del regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, approvato con R. decreto 7 giugno 1928, n. 1343;
Veduto l'art. 8 del regolamento per il regime di previdenza del personale tecnico-amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia, approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627;
Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, che stabilisce un contributo aggiuntivo a favore del trattamento di previdenza del personale del Sindacato predetto;
Veduto il R. decreto 22 ottobre 1932, n. 1379, contenente le norme per l'esecuzione, l'attuazione ed integrazione del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, succitato;
Veduto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1346, concernente la riscossione dei tributi fiscali e tasse dirette ed indirette applicabili agli zolfi grezzi, per la parte riguardante i concessionari ed esercenti miniere di zolfo in Sicilia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di dogana della Sicilia all'atto della esportazione dall'isola dello zolfo, o della sua spedizione nel continente, sia allo stato di zolfo grezzo che lavorato, o di minerali di zolfo, sia in pezzi che in polvere, in aggiunta alla tassa di abbonamento, di cui al R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, applicheranno e riscuoteranno anche i contributi dovuti dai concessionari ed esercenti le miniere di zolfo per le assicurazioni sociali degli operai e per i trattamenti di previdenza del personale impiegatizio delle miniere di zolfo e del Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare di Caltanissetta stabiliti:

*a*) dall'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396, e dall'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, aumentabili a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, in conformità dello statuto del Sindacato predetto;

*b*) dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, per l'assicurazione obbligatoria degli operai ed impiegati delle miniere di zolfo della Sicilia, rispettivamente contro la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi;

*c*) dall'art. 13, penultimo comma, del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, per il trattamento di previdenza del personale tecnico-amministrativo delle miniere stesse, non soggetto all'obbligo delle assicurazioni obbligatorie di cui al precedente comma *b*);

*d*) dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, per concorrere al trattamento di previdenza del personale del Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare di Caltanissetta.

Art. 2.

La riscossione da parte degli uffici di dogana della Sicilia dei contributi di cui al precedente art. 1 è fatta globalmente, per tonnellata di zolfo esportato o spedito nel continente.

Nei primi dieci giorni di ogni mese gli uffici predetti sono tenuti a versare al Banco di Sicilia, Sezione credito minerario, le somme riscosse nel mese precedente.

Il Banco di Sicilia ripartisce le somme riscosse dagli uffici di dogana e ne effettua il versamento agli istituti competenti nei successivi 15 giorni.

Art. 3.

I mulini, le raffinerie ed in genere tutti coloro che acquistano direttamente dalle miniere di zolfo, per il consumo interno della Sicilia, hanno l'obbligo di denunziare alla dogana della rispettiva circoscrizione i quantitativi di zolfo acquistati e di pagare ad essa i contributi di cui all'art. 1 del presente decreto.

In caso di mancata denunzia, si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 12 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'intero quantitativo di zolfi assegnato in proprietà al Consorzio in liquidazione, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945.

Per gli zolfi prodotti a decorrere dal 1° agosto 1932, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che all'atto della esportazione dall'isola o della spedizione nel continente abbiano pagato i contributi indiretti stabiliti dal presente decreto, è ammesso il rimborso dei contributi stessi, in seguito a dimostrazione documentata, da prodursi al Sindacato obbligatorio siciliano infortuni di Caltanissetta, che essi furono già pagati a norma del 2° comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945.

Il rimborso ha luogo con provvedimento del Ministero delle corporazioni, sentito il R. Ufficio distrettuale delle miniere in Caltanissetta.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 331, foglio 82.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 300.
**Istituzione nel comune di Littoria di una sede distaccata della pretura di Velletri.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Littoria una sede distaccata della pretura di Velletri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È istituita, con effetto dal 1° giugno 1933-XI, nel comune di Littoria, una sede distaccata della pretura di Velletri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 331, *foglio* 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 301.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione dei Chierici Regolari Mariani, sotto il titolo dell'Immacolata Concezione della B. V. Maria, con sede in Roma.**

N. 301. R. decreto 30 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, piazza San Nicolò da Tolentino n. 31, della Congregazione dei Chierici Regolari Mariani, sotto il titolo dell'Immacolata Concezione della B. V. Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 302.
**Erezione in ente morale della fondazione « Pio istituto orfanotrofio Leggio-Scipione », con sede in Rosolini.**

N. 302. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Pio istituto orfanotrofio Leggio-Scipione », con sede in Rosolini, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 303.
**Erezione in ente morale della fondazione « Sanatorio infantile Benito Mussolini », con sede in Valledrane, frazione del comune di Treviso Bresciano.**

N. 303. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Sanatorio infantile Benito Mussolini », con sede in Valledrane, frazione del comune di Treviso Bresciano, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 304.
**Erezione in ente morale della fondazione « Casa per vecchi pensionati nob. cav. Felice Leynati ed Emilia Maggiorotti », con sede in Cernobbio.**

N. 304. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Casa per vecchi pensionati nob, cav. Felice Leynati ed Emilia Maggiorotti », con sede in Cernobbio, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 305.
**Erezione in ente morale della fondazione « Ricovero Stefano Bongioni », con sede in Villa di Tirano.**

N. 305. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ricovero Stefano Bongioni », con sede in Villa di Tirano (provincia di Sondrio), viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 306.
**Fusione in unico ente delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza « Opera pia Romanelli » e « Ricovero di mendicità Vittorio Emanuele II » con sede in Monopoli.**

N. 306. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza « Opera pia Romanelli » e « Ricovero di mendicità Vittorio Emanuele II », con sede in Monopoli, sono fuse in unico ente sotto la denominazione « Ricovero di mendicità Vittorio Emanuele II », e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 307.
**Erezione in ente morale della fondazione « Pia istituzione elemosiniera Ezo Campolmi », con sede in Prato.**

N. 307. R. decreto 13 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Pia istituzione elemosiniera Ezo Campolmi », con sede in Prato (provincia di Firenze) viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato con una modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 7 marzo 1933, n. 308.
**Erezione in ente morale della Società friulana per la protezione degli animali, con sede in Udine.**

N. 308. R. decreto 7 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Società friulana per la protezione degli animali con sede in Udine viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 7 marzo 1933, n. 309.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Valdemone S. Agata in Sicilia dei Frati Minori, con sede in Messina.**

N. 309. R. decreto 7 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia di Valdemone S. Agata in Sicilia, con sede in Messina, dei Frati Minori.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932.

**Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1905, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1905 al registro 30, foglio 100, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Imperia;

Visto il successivo Nostro decreto 14 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1922 al registro 15 Lavori pubblici, foglio n. 5707, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima Provincia;

Visto il secondo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, riportato sul decreto Ministeriale 14 giugno 1930, n. 116, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 163 in data 14 luglio 1930, col quale vengono precisati i limiti dei corsi d'acqua già inscritti ai numeri 2, 6, 28, 30, 37, 38, 39, 40, 43, 70, 79, 80, 92, 107 e 114 dell'elenco principale approvato col decreto Reale 7 agosto 1905, e viene inoltre dichiarato il carattere pubblico dei corsi d'acqua denominati rio Follavin, rio Cianela, valle d'Olivi o dell'Olmo o d'Orieu, rio Armetta o Ferreira, fosso o rio di Teglia, rio Giraudi o Rovebella, rio Castagnina, rio Ruore o Chiase o Confini, rio Piscia o Beo Bastia, rio Lavandera o Ritano del Lungo;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, durante la quale furono prodotte le seguenti opposizioni:

*a*) in data 17 dicembre 1930 dal sig. Aicardi Filippo fu Giov. Batt., avverso la inclusione nell'elenco del rio Giraudi o Rovebella, nel comune di Cipressa, che secondo il ricorrente sarebbe di sua privata proprietà;

*b*) in data 10 gennaio 1931 dai signori Lanteri, Anfossi e altri e dai signori Roggeri, Ricolfi e altri, avverso l'inclusione del fosso o rio di Teglia, scorrente nei comuni di Taggia e Castellaro, il quale non avrebbe i requisiti previsti per l'iscrizione dal primo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

*c*) in data 12 gennaio 1931 dai signori Re, Rossi e altri, e dal podestà di Molini di Triora, avverso l'inclusione del rio Armetta o Ferreira, sostenendo che colla dichiarazione di demanialità di tale rivo rimarrebbero incolti i terreni attualmente irrigati colle sue acque, non potendo i proprietari sostenere le spese pel riconoscimento delle relative utenze;

Considerato, in merito alle sopraelencate opposizioni, che nessun fondamento ha la prima dell'Aicardi, che si afferma proprietario delle acque scorrenti nel rio Rovebella o Giraudi, mentre la demanialità del rio suddetto risulta non solo dai suoi caratteri fisici e dagli usi di pubblico interesse cui è destinato, ma anche dal fatto che delle sue acque *ab antiquo* (1823) fu fatta una concessione dal Governo del tempo;

Che, tanto il rio di Teglia quanto il rio Armetta o Ferreira hanno analoghi caratteri e sia per il contributo che essi apportano al torrente Argentina, di cui sono affluenti, sia per le numerose derivazioni cui danno luogo, sia infine per la loro funzione di colatori, non possono non considerarsi pubblici;

Che priva di seria motivazione è l'ultima opposizione di cui alla lettera *c*), giacchè non basta a giustificare l'esclusione dall'elenco di un corso d'acqua, cui gli stessi ricorrenti non negano il carattere demaniale, sol perchè i reclamanti hanno dichiarato di non poter sostenere le spese per i riconoscimenti dei loro diritti d'usi delle acque del rivo Armetta o Ferreira;

Che pertanto tutte le opposizioni sono da respingere;

Ritenuto che il rio Giraudi o Rovebella nel suo tratto inferiore prende nome anche di rio Allegai, e scorre oltre che nel comune di Cipressa indicato nell'elenco suppletivo, per piccola parte anche nel territorio del comune di Riva Santo Stefano Ligure, presso il quale sono state perciò effettuate le regolari pubblicazioni dell'elenco, senza provocare opposizioni;

Che pertanto la denominazione del detto rivo nell'elenco deve essere completata come segue: rio Allegai o Giraudi o Rovebella, toccante i territori dei comuni di Cipressa e Riva Santo Stefano;

Che con tale emendamento il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia d'Imperia è meritevole di approvazione, nulla restando peraltro mutato nelle condizioni giuridiche delle altre acque non comprese nel detto secondo elenco suppletivo o in quello principale e nel primo elenco suppletivo, per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed 1, 2 e 3 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 15 settembre 1932, n. 2039;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni opposizione od eccezione, è approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1933 - Anno XI*
*Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 248.*

**Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia.**

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

I numeri tra parentesi indicano i corsi di acqua già inscritti, ai rispettivi numeri, nell'elenco principale.

| N. d'ordine | DENOMINAZIONE (da valle verso monte) | Foce o sbocco | Comuni toccati od attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rio di Laite o Vallone di Latte (2) | Mediterraneo | Ventimiglia | Dalla casa di Roassa alle origini e tutti i suoi affluenti dagli sbocchi alle rispettive origini. |
| 2 | Rio Vallone di Cavano o di Villatella (6) | Bevera | Id. | Dalla confluenza col rio di Caranone alle origini e tutti i suoi affluenti dagli sbocchi alle rispettive origini. |
| 3 | Rio Follavin | Vallecrosia | S. Biagio della Cima | Dallo sbocco alle origini. |
| 4 | Rio Cianela | Id. | Perinaldo | Id. |
| 5 | Rio Treuso o fosso Bianco o Croiso (28) | Mediterraneo | Ospedaletti | Dal suo ultimo opificio alle origini e tutti i suoi affluenti dagli sbocchi alle rispettive origini. |
| 6 | Torr. S. Romolo o Borgo (30) | Id. | S. Remo | Dalla confluenza col rio Susaneo alle origini e tutti i suoi affluenti e subaffluenti dagli sbocchi alle rispettive origini. |
| 7 | Valle d'Olivi o dell'Olmo o d'Orieu | Id. | Id. | Dalla foce alle origini e tutti i suoi affluenti dagli sbocchi alle origini. |
| 8 | Rio Ossentina (37) | Argentina | Baiardo, Badalucco e Taggia | Tutti gli affluenti e subaffluenti del Rio Ossentina, del Rio Argallo (39), del Rio Fae (38) e del Rio Panarda (40) dagli sbocchi alle rispettive origini. |
| 9 | Rio Gavano o Conforzi (43) | Id. | Molini di Triora | Tutto il corso del Rio non dichiarato precedentemente pubblico e tutti gli affluenti dagli sbocchi alle rispettive origini. |
| 10 | Rio Armetta o Ferreira | Id. | Id. | Dallo sbocco alle origini. |
| 11 | Fosso o Rio di Teglia | Id. | Taggia e Castellaro | Id. |
| 12 | Rio Allegai o Giraudi o Rovebella | Mediterraneo | Cipressa e Riva Santo Stefano | Dalla foce alle origini. |
| 13 | Rio Martini (70) | Rio Prino | Dolcedo e Imperia | Tutto il corso del Rio non dichiarato precedentemente pubblico e tutti gli affluenti e subaffluenti dagli sbocchi alle rispettive origini. |

| N. d'ordine | DENOMINAZIONE (da valle verso monte) | Foce o sbocco | Comuni toccati od attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Rio Castagnina | Rio Prino | Dolcedo | Dallo sbocco alle origini. |
| 15 | Rio delle Ville o Gran Canale o Agazzo (79) | Impero | Pontedassio | Tutto il corso del Rio non dichiarato precedentemente pubblico e tutti i suoi affluenti dallo sbocco alle origini. |
| 16 | Rio Acquarone o rio Nisciarella o Rio Maddalena (80) | Id. | Chiusavecchia | Id. |
| 17 | Rio Ruore o Chiase e Confini | Id. | Borgomaro | Dallo sbocco alle origini. |
| 18 | Rio Sgoreto o Sgorrea (92) | Id. | Pontedassio | Tutto il corso del Rio non dichiarato precedentemente pubblico. |
| 19 | Torrente Lavina o Rio Rezzo e di Ghiava (107) | Arroscia | Rezzo | Tutti gli affluenti e subaffluenti esistenti nella parte di bacino a monte della confluenza col rio Brignone dagli sbocchi alle rispettive origini. |
| 20 | Rio Piscia o Beo Bastia | Id. | Mendatica | Dallo sbocco alle origini. |
| 21 | Rio Creuso o della Madonna (114) | Id. | Pornassio | Dagli attuali limiti alle origini, e tutti i suoi subaffluenti dagli sbocchi alle rispettive origini. |
| 22 | Rio Lavandera o Ritano del Lungo | Id. | Id. | Dallo sbocco alle origini. |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per i lavori pubblici*
DI CROLLALANZA.

(783)

EGIO DECRETO 16 febbraio 1933.
**Nomina del commissario liquidatore della rappresentanza :r l'Italia della « Rheinisch Westfalischen Lloyd », con sede Milano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 7 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni priate;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i verbali in data 12 giugno 1930 delle assemblee degli azionisti della Società « Nordstern und Vaterlandische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft » e « Rheinisch Westfalischen Lloyd »;

Considerato che la « Rheinisch Westfalischen Lloyd » era stata precedentemente autorizzata ad operare nel Regno ove aveva la legale rappresentanza, la quale non ha provveduto per tre anni consecutivi alla presentazione e pubblicazione dei propri bilanci;

Considerato che la predetta rappresentanza trovasi in stato di anormale gestione di liquidazione di fatto e di persistente inosservanza alle disposizioni di legge;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla liquidazione della gestione italiana della « Rheinisch Westfalischen Lloyd »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La rappresentanza per l'Italia della « Rheinisch Westfalischen Lloyd » con sede in Milano è posta in liquidazione e ne è nominato Regio commissario liquidatore l'avv. Giulio D'Amelio di Michele.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore è assegnata a carico del bilancio della liquidazione la diaria di lire cinquanta oltre il rimborso delle spese ed un compenso globale da determinarsi alla chiusura della liquidazione con altro Nostro decreto su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Art. 3.

Le operazioni di liquidazione si svolgeranno con le norme di cui alle leggi ed ai Regi decreti citati e sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1933 - Anno XI*
*Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 158.* — BERRUTI.

(1805)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933.
**Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio « L'Avvenire » fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchio, con sede in Montecavoli.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 216, con il quale il Consorzio « L'Avvenire » fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchio, con sede in Montecavoli, venne riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato il suo statuto organico;

Viste le deliberazioni delle assemblee generali dei delegati del Consorzio predetto in data 21 luglio 1930-VIII e 24 marzo 1932-X, con le quali si modifica il testo degli articoli 1, 11 e 19 dello statuto;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 1 dello statuto del Consorzio « L'Avvenire » fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchio, con sede in Montecavoli, la denominazione « L'Avvenire » è sostituita con quella di « Etruria ».

All'art. 11 ai giornali *La Cooperazione Italiana* e *Gazzetta Ufficiale* del Regno è sostituito il giornale *Il Lavoro Cooperativo*.

All'art. 19 al giornale *La Cooperazione Italiana* è sostituito il giornale *Il Lavoro Cooperativo*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1933 - Anno XI*
*Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 152.* — BETTAZZI.

(1806)

REGIO DECRETO 23 febbraio 1933.
**Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti e risparmio « L'Appennina » di Cesi di Serravalle del Chienti.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 della legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La Cassa rurale di prestiti e risparmio « L'Appennina » di Cesi di Serravalle del Chienti, Società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cairo, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1933 - Anno XI Registro n. 7 Min. Agr. e Foreste, foglio n. 44.*

(1776)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1933.

**Nomina del liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio « L'Appennina » di Cesi di Serravalle del Chienti.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il decreto Reale in data 23 febbraio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1933-XI, registro n. 7, foglio n. 44, col quale la Cassa rurale di prestito e risparmio « L'Appennina » di Cesi di Serravalle del Chienti è sciolta e posta in liquidazione;

Decreta:

Il sig. avv. Ivo Marsili è nominato liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio « L'Appennina » di Cesi di Serravalle del Chienti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(1777)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1933.

**Nomina di un membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Venezia.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 10 febbraio 1933, n. 160, concernente la costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per il corrente anno;

Vista la lettera, in data 31 marzo 1933, n. 3968, con la quale il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Venezia, nel partecipare che il dott. Antonio Busetto, membro supplente di quella Deputazione di borsa, ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica predetta perchè trasferito ad altra sede del Banco di Roma, propone, per la copertura del posto rimasto vacante, il sig. Giovanni Congiani, direttore della locale sede del detto Istituto di credito;

Decreta:

Il sig. Giovanni Congiani è nominato membro supplente per il corrente anno, della Deputazione della Borsa valori di Venezia per quel Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Roma, addì 14 aprile 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

(1809)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1933.

**Nuovo denaturante per lo spirito da impiegare nella industria dei saponi trasparenti liquidi.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto gli articoli 118 e seguenti del regolamento per l'imposta sugli spiriti approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1931-IX, n. 1730;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

*Articolo unico.*

Sotto l'osservanza delle norme degli articoli 3, 4 e 5 del decreto Ministeriale 16 marzo 1931, la denaturazione dell'alcool da adibirsi alla preparazione dei saponi trasparenti liquidi potrà effettuarsi, oltre che con l'adulterante di cui all'art. 2 del suindicato decreto, anche mediante aggiunta ad ogni ettolitro di spirito, delle seguenti sostanze:

| | | |
|---|---|---|
| olio di ricino | Kg. | 1 |
| olio di pino II | » | 1 |
| potassa caustica a 36° Bé | » | 1 |

Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

(1810)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1933.

**Sostituzione di un membro del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.**

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale è stata istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R decreto 21 novembre 1929, n. 2476, che modifica il primo comma dell'art. 8 del citato Regio decreto-legge, concernente la composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale suddetta;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 aprile 1930, registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1930-VIII, registro n. 1 Corporazioni, foglio 218, con cui fu nominato il Consiglio tecnico succitato;

Vista la nota 17 marzo 1923, n. 595.S/A, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione con cui si propone, in sostituzione dell'ingegnere Angelo Casanova, la nomina dell'ingegnere Francesco Roma, direttore della sezione di Roma;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il signor ingegnere Francesco Roma, direttore della sezione di Roma dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è chiamato a far parte del Consiglio

tecnico dell'Associazione stessa, in sostituzione dell'ing. Angelo Casanova, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(1811)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1933.

**Nuove norme per il rilascio dei brevetti di radiotelegrafista e di radiotelefonista a bordo di aeromobili.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 1067;

Visto il R. decreto dell'11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2486, che apporta emendamenti al regolamento per la navigazione aerea;

Visto il decreto Ministeriale del 2 settembre 1927, che detta le norme per il conferimento del certificato di radiotelegrafista e di radiotelefonista a bordo degli aeromobili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1927, n. 236;

Visto il decreto Ministeriale del 23 luglio 1928, che apporta emendamenti al decreto Ministeriale del 2 settembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1928, n. 196;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2863, che ratifica la Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington 1927 e i regolamenti annessi;

Visto il R. decreto n. 2470 del 14 novembre 1929 che estende al servizio radiotelegrafico nel Regno le disposizioni della suddetta Convenzione;

Riconosciuta l'opportunità di uniformare le norme per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista e di radio telefonista a bordo degli aeromobili a quanto è prescritto dalla Convenzione radiotelegrafica internazionale vigente, nonchè d'introdurre alcune modifiche alle norme anzidette;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Il *brevetto* di radiotelegrafista di 1ª o di 2ª classe e il brevetto di radiotelefonista previsti dal regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, vengono rilasciati a coloro che avranno conseguito il *certificato* di radiotelegrafista di 1ª o 2ª classe o di radiotelefonista per aeromobili conferito in base alle presenti norme.

Salvo l'eccezione stabilita all'art. 14 (disposizioni transitorie) e il caso degli esami indicati agli articoli 10 e 11, l'ammissione alle prove per il conseguimento dei brevetti di cui al comma precedente è riservata a coloro che sono già provvisti del certificato internazionale di radiotelegrafista di 1ª classe per i servizi a bordo delle navi, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni o dalla Regia scuola del Varignano, in data posteriore al 1926, ovvero del certificato di radioelettricista o di radioaerologista rilasciato dal Ministero dell'aeronautica. Inoltre l'ammissione stessa è subordinata alla condizione che gli aspiranti, oltre ad essere in possesso dei documenti specificati all'art. 3, abbiano compiuto, previo riconoscimento dell'idoneità psicofisiologica di cui all'art. 2, non meno di 30 ore di volo in servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili.

Coloro che desiderano essere ammessi all'esperimento delle ore di volo dovranno farne domanda inviando l'istanza, corredata da uno dei certificati indicati nel comma precedente, al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo), che li informerà a suo tempo dell'esito di detta istanza.

La scelta di coloro che potranno essere ammessi al menzionato esperimento, sarà fatta, con giudizio inappellabile, dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 2.

Coloro a cui sarà accordata l'autorizzazione di eseguire le ore di volo indicate all'articolo precedente verranno sottoposti a visita medica presso l'Istituto medico-legale della Regia aeronautica più vicino alla loro residenza, allo scopo di accertare se posseggono l'idoneità psicofisiologica richiesta per il disimpegno delle mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista a bordo degli aeromobili.

Tale idoneità sarà accertata in base alle stesse norme sulle imperfezioni ed infermità che rendono inabili come montatore e motorista di aeroplano, secondo l'elenco vigente, approvato con decreto del Ministero dell'aeronautica in data 4 settembre 1928 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 1928).

L'esito della visita medica sarà comunicato agli interessati dal Ministero dell'aeronautica, che farà altresì conoscere ai candidati riusciti idonei la Società di navigazione aerea a cui si dovranno rivolgere per eseguire le ore di volo.

Alla visita medica di cui sopra dovranno essere sottoposti anche quei candidati che già prestano servizio radioelettrico presso le Società di navigazione aerea, nonchè coloro che si ripresentano agli esami (Art. 10-11).

I candidati che non risulteranno idonei in detta visita non potranno essere ammessi agli esami.

Art. 3.

Compiute le prescritte ore di volo, gli aspiranti al conseguimento dei brevetti di abilitazione per i servizi radioelettrici a bordo degli aeromobili inoltreranno, nei termini stabiliti dall'avviso di esame, al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) domanda redatta su carta da bollo da L. 5 indicando la specie di brevetto a cui aspirano (di radiotelegrafista o di semplice radiotelefonista) e apponendo dopo la firma il proprio indirizzo.

La domanda sarà corredata dai documenti che seguono:

*a*) certificato di 1ª classe per i servizi a bordo delle navi rilasciato dal Ministero delle comunicazioni o dalla Regia scuola del Varignano in data posteriore al 1926, ovvero del certificato di radioelettricista o di radioaerologista rilasciato dal Ministero dell'aeronautica;

*b*) atto di nascita, in copia autentica, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Per i militari in attività di servizio nella Regia aeronautica e per coloro che fanno già parte del personale delle società di navigazione aerea, il limite di età è portato a 40 anni.

I predetti limiti di età s'intendono riferiti al termine fissato, per la presentazione dei documenti, nell'avviso di cui al penultimo alinea dell'art. 7;

*c*) certificato penale legalizzato dal procuratore del Re, o da un sostituto da lui delegato, di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

*d*) certificato di buona condotta e di moralità rilasciato dall'autorità comunale del luogo nel quale il candidato ha

domicilio, munito del visto del prefetto, e di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

e) certificato di cittadinanza italiana, vidimato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

f) certificato d'iscrizione nelle liste di leva o certificato di esito di leva;

g) due fotografie a mezzo busto senza cartoncino, formato tessera, entrambe con la firma del candidato (nome, cognome e paternità) ed una anche legalizzata dalla competente autorità;

h) certificato debitamente legalizzato, in cui si dovranno indicare il numero di ore di volo compiute dal candidato e la specie di servizio a cui egli è stato adibito (servizio radiotelegrafico o radiotelefonico).

Tanto la domanda di ammissione agli esami quanto i documenti a corredo dovranno essere redatti su carta da bollo.

Art. 4.

I candidati sono tenuti a pagare L. 10 per diritti di segreteria.

Art. 5.

In conformità della Convenzione radiotelegrafica internazionale vigente, per il servizio radioelettrico sugli aeromobili vengono stabiliti i seguenti certificati:

a) certificato di radiotelegrafista di 1ª classe;
b) certificato di radiotelegrafista di 2ª classe;
c) certificato di radiotelefonista.

Tanto quelli che intendono conseguire il certificato di radiotelegrafista di 1ª classe come quelli che aspirano al certificato di 2ª classe devono dimostrare di possedere altresì le attitudini richieste per il conseguimento del certificato di radiotelefonista. Per questi ultimi sarà poi fatta speciale menzione sul certificato della idoneità da essi riportata nell'esame di radiotelefonista.

Art. 6.

I candidati saranno esaminati da una Commissione composta:

da un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica (ruolo combattente) o del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri);

da due funzionari designati dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) di cui uno tecnico, specializzato in radiotelegrafia;

da un ufficiale o funzionario della Regia marina o del Regio esercito, specializzato in radiotelegrafia;

da un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica, specializzato in radiotelegrafia.

Funzionerà da segretario il meno anziano in grado.

Ai componenti la Commissione verrà corrisposta dal Ministero dell'aeronautica un'indennità per ogni seduta di L. 25 al presidente e di L. 20 a ciascun membro.

Art. 7.

Per il conseguimento dei certificati di abilitazione contemplati dalle presenti norme, i candidati verranno sottoposti alle varie prove di cui in appresso:

1° ad una prova pratica, in volo, di ricezione auditiva e ad un'altra di trasmissione, ciascuna della durata di dieci minuti, con le modalità indicate all'art. 8.

Il testo per le prove di ricezione e trasmissione radiotelegrafica comprenderà due parti pressochè eguali, di cui una formata da gruppi convenzionali di codice e l'altra da parole in lingua chiara italiana. Ogni gruppo convenzionale sarà costituito da cinque caratteri, ciascuna cifra o segno di punteggiatura contando per due caratteri. La parola del testo in chiara lingua italiana sarà composta in media di cinque caratteri.

Il testo per le prove di ricezione e trasmissione radiotelefonica verrà redatto in lingua italiana e conterrà altresì vari gruppi di numeri. La durata della prova sarà di dieci minuti e la velocità pari a 60 sillabe al minuto;

2° ad una successiva prova orale teorica e pratica, atta ad accertare che il candidato conosca completamente la materia contenuta negli allegati programmi d'esame e che sia in grado di mettere a punto, dopo avere stabilito i relativi collegamenti, il macchinario e gli apparecchi, nonchè di provvedere alla loro manutenzione e alla localizzazione degli eventuali guasti.

Inoltre il candidato dovrà dimostrare di possedere le conoscenze pratiche per effettuare con i mezzi di bordo le riparazioni di avarie che possono verificarsi negli apparecchi durante il viaggio.

Gli esami si svolgeranno in Roma e avranno inizio con le prove pratiche di ricezione auditiva e di trasmissione. Essi saranno tenuti di regola una volta all'anno in epoca da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica, che provvederà alla pubblicazione del relativo avviso.

Potranno però essere indette sessioni strordinarie di esami, qualora il predetto Ministero lo ritenga necessario.

Art. 8.

Per le prove pratiche di trasmissione e di ricezione si osserveranno le norme che seguono:

le prove di trasmissione e di ricezione tanto radiotelegrafiche che radiotelefoniche verranno eseguite con gli apparecchi normalmente impiegati a bordo degli aeromobili, usando per la ricezione un ricevitore radiotelefonico a cuffia, di tipo normale, adatto allo scopo;

nella prova di ricezione il testo dovrà essere scritto in modo facilmente leggibile. Le parole incomprensibili saranno considerate come inesistenti;

gli errori non corretti della trasmissione come quelli della ricezione saranno tollerati fino al limite massimo di dieci. Inoltre non saranno approvati quei candidati la cui trasmissione non risulti chiara e regolare.

Il computo degli errori sarà fatto in conformità dei criteri che seguono:

a) ogni segnale (lettera, cifra o segno di punteggiatura) ricevuto o trasmesso erroneamente conterà per un errore;

b) se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono più errori, se ne conteranno solo due;

c) ogni parola omessa nella trasmissione o nella ricezione sarà calcolata come due errori.

Per la prova di ricezione come per quella di trasmissione verrà assegnata ai candidati riconosciuti idonei la qualifica di « ottimo », di « buono » o di « sufficiente ».

L'assegnazione di cui sopra sarà basata sui criteri che seguono:

a) numero degli errori commessi (criterio da applicarsi per tutte le prove);

b) qualità della voce e della pronuncia (criterio applicabile per la sola prova di trasmissione radiotelefonica);

c) calligrafia (criterio da applicarsi per la prova di ricezione tanto radiotelegrafica che radiotelefonica);

d) corretta formazione dei caratteri e regolare distanza dei segnali (criterio limitato alla prova di trasmissione radiotelegrafica).

Art. 9.

In seguito alle prove di cui agli articoli precedenti verrà, in conformità di quanto prescrive l'art. 7 del regolamento

generale annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington 1927, rilasciato:

a) il « certificato di 1ª classe » a coloro che oltre ad avere riportato una media non inferiore a 40/50 nella prova orale sul programma di esame (allegato 1), avranno dimostrato di saper eseguire in modo corretto la trasmissione e la ricezione auditiva di gruppi convenzionali di codici (miscuglio di lettere, di cifre e di segni di punteggiatura) a una velocità di 20 gruppi per minuto, e di un testo in chiara lingua italiana a una velocità di 25 parole al minuto;

b) il « certificato di 2ª classe » a coloro che oltre ad avere riportato una media non inferiore a 30/50 nella prova orale sul programma di esame (allegato 1), avranno dimostrato di saper eseguire in modo corretto la trasmissione e la ricezione auditiva di gruppi convenzionali di codici (miscuglio di lettere, di cifre e di segni di punteggiatura) a una velocità di 16 gruppi per minuto, e di un testo in chiara lingua italiana a una velocità di 20 parole al minuto;

c) il certificato di radiotelefonista a coloro che oltre ad avere riportato una media non inferiore a 30/50 nella prova orale sul programma di esame (allegato 2) avranno dimostrato di possedere l'attitudine necessaria per la trasmissione e ricezione in modo chiaro e corretto della conversazione a mezzo degli apparecchi radiotelefonici.

Come risulta dagli annessi moduli (allegati 3 e 4), nei certificati in parola dovranno sempre essere indicate sia la qualifica ottenuta nelle prove di trasmissione e di ricezione che la media complessiva dei voti riportati nelle altre prove.

Art. 10.

Gli aspiranti al conseguimento dei brevetti di radiotelegrafista e di radiotelefonista, che in due successive sessioni di esami non otterranno la idoneità nelle prove, non potranno più presentarsi ad altre sessioni di esami.

Coloro che hanno conseguito il brevetto di 2ª classe avranno diritto a due sessioni di esami pel conseguimento di quello di 1ª classe.

Art. 11.

Chi intende presentarsi agli esami di riparazione oppure desidera di beneficiare del diritto di cui al 2° comma dello articolo precedente dovrà farne domanda al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) riproducendo i certificati di penalità e di buona condotta, nonchè una fotografia formato tessera con la propria firma. Gli altri documenti di cui all'art. 3 dovrà inviarli solo nel caso che gli fossero stati restituiti.

L'esame di riparazione comprende tutte le prove previste dall'art. 7. Non sono ammessi esami di riparazione su singole prove.

Art. 12.

I certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico o radiotelefonico sugli aeromobili vengono rilasciati dal Regio istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale telegrafica e telefonica) presso il quale è tenuto al corrente il ruolo generale di tutti i candidati esaminati, con la indicazione della data degli esami sostenuti da ciascuno e dell'esito relativo. Inoltre l'Istituto medesimo dovrà conservare nei propri archivi una copia della fotografia di ciascun candidato debitamente firmata e legalizzata e munita del timbro a secco del Ministero dell'aeronautica.

Art. 13.

I duplicati dei certificati di abilitazione eventualmente smarriti saranno rilasciati dal Regio istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione PP. TT.), su motivata istanza dell'interessato redatta su carta da bollo e corredata delle fotografie di cui alla lettera g) del precedente art. 3, di un atto notorio rilasciato dalle autorità competenti (debitamente legalizzato) che attesti la perdita del certificato originale, e di un vaglia postale di lire cinquanta a favore del procuratore del registro pel pagamento della tassa di « rinnovo di certificato di abilitazione in radiotelegrafia ».

Art. 14.

*Disposizioni transitorie.*

In eccezione a quanto è disposto all'art. 1, l'ammissione agli esami per il conseguimento del brevetto di radiotelegrafista o di radiotelefonista per il servizio aereo è accordata anche a coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano prestato almeno sei mesi di servizio effettivo come radiotelegrafisti o radiotelefonisti a bordo degli aeromobili civili senza essere muniti del brevetto regolamentare.

Ai candidati muniti del certificato di operatore di 1ª e 2ª classe per il servizio r. t. a bordo delle navi che si siano già presentati a una sessione di esami senza conseguire il brevetto di abilitazione per i servizi r. t. a bordo degli aeromobili, è concesso di fruire di un'altra sessione per ottenere il menzionato brevetto.

Nel caso poi che essi ottengano il brevetto r. t. di 2ª classe per aeromobili avranno diritto ad altre due sessioni di esami per il conseguimento di quello di 1ª classe.

Coloro che sono già muniti del brevetto di 2ª classe per aeromobili e che aspirano a quello di 1ª potranno anche essi fruire di due sessioni di esame per il brevetto di grado superiore, se dopo il conseguimento di quello di 2ª classe non avranno subito altri esami; e di una sola sessione nel caso che abbiano già per tale scopo fruito di una sessione.

Art. 15.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 2 settembre 1927 e 23 luglio 1928.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

*Il Ministro per l'aeronautica:*
BALBO.

---

ALLEGATO 1.

**Programma d'esame per gli aspiranti al brevetto di radiotelegrafista a bordo degli aeromobili.**

1. Impianti elettrogeneratori per il funzionamento delle stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili - Schemi dei circuiti - Norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.

2. Apparecchi trasmittenti radiotelegrafici e radiotelefonici a valvola in uso sugli aeromobili, e funzione dei singoli organi.

Schemi dei circuiti - Norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.

3. Apparecchi riceventi per onde smorzate e continue impiegati a bordo degli aeromobili - Principi su cui si basano -

Interferenze e dispositivi per la loro eliminazione - Norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione degli eventuali guasti.

4. Installazioni radiogoniometriche per la sicurezza della navigazione aerea - Descrizione, funzionamento e loro uso - Errori relativi e loro determinazione.

5. Tipi di antenne impiegate sugli aeromobili.

6. Precauzioni per evitare danni al materiale ed al personale durante la trasmissione - Dispositivi di protezione ai vari organi degli apparati trasmittenti e riceventi e del macchinario.

7. Legislazione radiotelegrafica internazionale e interna vigente pel servizio radio aereo - Legislazione telegrafica internazionale e interna applicabile ai radio-telegrammi - Norme di servizio per l'accettazione, l'istradamento, lo scambio e il recapito della corrispondenza - Norme per la tassazione dei radiotelegrammi - Conoscenza delle monete in uso negli Stati più importanti - Abbreviazioni di servizio.

8. Organizzazione del servizio r. t. nazionale per le esigenze della navigazione aerea e dei servizi speciali nell'interesse della navigazione stessa (stazioni radiogoniometriche, radiofari, servizi meteorologici, ecc.).

9. Doveri e responsabilità del radiotelegrafista.

10. Geografia generale delle cinque parti del mondo con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni elettriche con fili e senza fili, e alle più importanti linee di navigazione marittima e aerea.

11. Nozioni elementari di diritto aeronautico.

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

*Il Ministro per l'aeronautica:*
BALBO.

ALLEGATO 2.

**Programma d'esame per gli aspiranti al brevetto di radiotelefonista a bordo degli aeromobili.**

1. Principî fondamentali di radiotelefonia - Modulazione.

2. Descrizione dei tipi di stazioni radiotelefoniche trasmittenti di piccola potenza impiegati a bordo degli aeromobili. Principî su cui si basano gli apparecchi, e norme pratiche di regolazione e di funzionamento.

3. Apparecchi radioriceventi in uso a bordo degli aeromobili equipaggiati con stazioni trasmittenti di piccola potenza. Principî su cui essi si basano, e norme pratiche di regolazione e di funzionamento.

4. Norme legislative e regolamentari sia internazionali che interne concernenti lo scambio delle comunicazioni radiotelefoniche, nonchè le norme stabilite nei riguardi di dette comunicazioni ai fini della sicurezza della vita umana.

5. Organizzazione del servizio r. t. nazionale per le esigenze della navigazione aerea e dei servizi speciali nell'interesse della navigazione stessa (stazioni radiogoniometriche, radiofari, servizi meteorologici).

6. Doveri e responsabilità del radiotelefonista.

7. Geografia generale delle cinque parti del mondo con speciale riguardo alle più importanti linee di comunicazioni elettriche con fili e senza fili, e alle più importanti linee di navigazione marittima e aerea.

8. Nozioni elementari di diritto aeronautico.

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

*Il Ministro per l'aeronautica:*
BALBO.

ALLEGATO 3.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISTITUTO SPERIMENTALE P. T. T.

*Certificato internazionale di Radiotelegrafista di .... classe per il disimpegno del servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili*

PROSPETTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI DAL SIG. ..........................

| SESSIONE di esame | Prove di ricezione e trasmissione | | | | | | Prove relative all'accertamento delle conoscenze teoriche epratiche del candidato — Media complessiva (2) | Idoneo per il certificato internazionale di (3) | *Annotazioni* — Il Titolare del presente certificato ha dimostrato altresì di possedere le attitudini richieste per il conseguimento del certificato di radiotelefonista (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ricezione R. T. | | | Trasmissione R. T. | | | | | |
| | Velocità | | Qualifica (1) | Velocità | | Qualifica (1) | | | |
| | Linguaggio convenuto | Lingua nazionale | | Linguaggio convenuto | Lingua nazionale | | | | |
| | | | | | | | | | |

Nelle prove pratiche di radiotelefonia il candidato ha conseguito la qualifica di ........ per la ricezione e di ....... per la trasmissione.

In base al risultato degli esami viene rilasciato al Sig. .......................... di ............. nato a .............. il ..............
il presente Certificato di Radiotelegrafista di ........ Classe per il disimpegno del servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili (Art. 7 del Regolam. generale annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington del 1927).

Al titolare del presente certificato è fatto obbligo di mantenere e assicurare il segreto della corrispondenza.

*Roma*, ......................

LA COMMISSIONE

.......................... *(Presidente)* ..........................
.......................... .......................... ..........................
*(Membri)* *(Membri)*

V.°: *Il Direttore dell'Istituto Sperimentale P. T. T.*

(1) Ottimo, buono o sufficiente. — (2) In cinquantesimi. — (3) Di 1ª o di 2ª Classe. — (4) Per coloro che hanno conseguito il certificato di 2ª Classe.

V.°: *Il Ministro per l'Aeronautica*
BALBO

V.°: *Il Ministro per le Comunicazioni*
CIANO

ALLEGATO 4.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISTITUTO SPERIMENTALE P. T. T.

*Certificato internazionale di Radiotelefonista*

PROSPETTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI DAL SIG. ....................................

| Sessione di esame | Prove di ricezione e di trasmissione telefonica | | Prove relative all'accertamento delle conoscenze teoriche e pratiche del candidato | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | Ricezione | Trasmissione | | |
| | Qualifica (1) | Qualifica (1) | Media complessiva (2) | |
| | | | | |

In base al risultato degli esami viene rilasciato al Sig. ........................ di ............ nato a ............. il ..............
il presente certificato di Radiotelefonista ai sensi ed agli effetti dell'Art. 7 § 6 del Regolamento generale annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington del 25 novembre 1927.

Al titolare del presente certificato è fatto obbligo di mantenere e assicurare il segreto della corrispondenza.

COMMISSIONE

(*Presidente*)

.............................. .............................. ..............................

.............................. ..............................

(*Membri*) (*Membri*)

V.° : *Il Direttore dell'Istituto Sperimentale P. T. T.*

(1) Ottimo, buono o sufficiente. — (2) In cinquantesimi.

V.° : *Il Ministro per l'Aeronautica*
BALBO

V.° : *Il Ministro per le Comunicazioni*
CIANO

(1747)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Cociancich di Antonio, nato a Muggia il 23 agosto 1903 e residente a S. Barbara n. 200, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina Cociancich nata Bubnich di Giovanni, nata il 7 ottobre 1904, moglie;
2. Giordano di Pietro, nato il 6 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9012)

N. 11419-336.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cociancich di Giovanni, nato a Muggia il 15 novembre 1884 e residente ad Albaro n. 114, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Cociancich nata Starc di Andrea, nata il 7 giugno 1881, moglie;
2. Lucia di Giovanni, nata il 23 aprile 1922, figlia;
3. Giovanni, nato il 15 marzo 1852, padre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno XI

*Il prefetto*: PORRO.

(9013)

N. 11419-337.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cociancich di Giovanni, nato a Muggia il 31 ottobre 1874 e residente a Corte n. 68, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Rosa di Giovanni, nata il 23 settembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9014)

N. 11419-338.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cociancich di Matteo, nato a Pinguente il 20 settembre 1898 e residente a Rabuiese, 117, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Cociancich nata Stepancich di Michele, nata il 18 ottobre 1895, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 13 giugno 1920, figlia;
3. Bromislava di Giovanni, nata il 20 dicembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9015)

N. 11419-339.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovani Cociancich di Matteo, nato a Muggia il 17 agosto 1872 e residente a Chiampore n. 67, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Bencina in Cociancich di Giacomo, nata il 4 aprile 1880, moglie;
2. Narciso di Giovanni, nato l'11 aprile 1909, figlio;
3. Renato di Giovanni, nato il 14 maggio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9016)

N. 11419-340.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kocjancich di Antonio, nato a Popetra l'8 gennaio 1877 e residente a Premenz, 152, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Kocjancich nata Korosez di Giovanni, nata l'8 marzo 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9017)

N. 11419-571.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Narciso Cumicich di Vincenzo, nato a Pola il 13 ottobre 1872 e residente a S. Bartolomeo, 137, è restituito nella forma italiana di « Comici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Guglielmina Cumicich nata de Bandjnski di Rodolfo, nata il 1° ottobre 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9026)

N. 11419-578.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Curet di Antonio, nato a Muggia il 7 marzo 1894 e residente ad Albaro n. 140, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Curet nata Krizmanovska di Nicolò, nata il 1° settembre 1897, moglie;
2. Polda di Augusto, nata il 24 luglio 1920, figlia;
3. Bruno di Augusto, nato il 18 agosto 1926, figlio;
4. Silvio di Augusto, nato il 3 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9027)

N. 11419-342.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cociancich di Andrea, nato a Muggia il 12 agosto 1897 e residente a Dogani n. 59, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Cociancich nata Crevatin di Giovanni, nata il 7 ottobre 1904, moglie;
2. Olga di Giuseppe, nata il 27 dicembre 1922, figlia;
3. Stellio di Giuseppe, nato il 10 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9019)

N. 11419-343.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Cociancich di Giuseppe, nato a Covedo l'8 marzo 1879 e residente a Pianure, 436, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Cociancich nata Marc di Antonio, nata il 24 ottobre 1882, moglie;
2. Pietro di Pietro, nato il 18 ottobre 1906, figlio;
3. Giorgia di Pietro, nata il 25 settembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9020)

N. 11419-344.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Cociancich di Giacomo, nato a Capodistria il 20 ottobre 1904 e residente ad Ancarano, n. 269, è restituito nella forma italiana di « Canziani »

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Cociancich nata Starz di Bortolo, nata il 2 gennaio 1904, moglie;
2. Nerina di Vincenzo, nata il 22 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9021)

N. 11419-567

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Crisman di Nicolò, nato a Muggia il 28 dicembre 1879 e residente a Muggia, 386, è restituito nella forma italiana di « Crismani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Crisman nata Mocor di Giovanni, nata il 6 dicembre 1884, moglie;
2. Nicolò di Giovanni, nato il 29 marzo 1904, figlio;
3. Salvino di Giovanni, nato l'11 agosto 1907, figlio;
4. Sostene di Giovanni, nato il 13 marzo 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9022)

N. 11419-568.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giovanna Tarlao di Napoleone ved. Crismancich, nata a Muggia il 4 giugno 1876 e residente a Muggia, 345, è restituito nella forma italiana di « Crismani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Giorgio, nato il 10 giugno 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9023)

N. 11419-56[illegible]

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Filomena Pechiarich di Antonio ved. Crusich, nata a Muggia il 18 novembre 1885 e residente a S. Rocco, 8, sono restituiti nella forma italiana di « Pechiari » e « Croci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Jolanda fu Carlo, nata il 16 luglio 1912, figlia;
2. Giuseppe fu Carlo, nato il 5 febbraio 1914, figlio;
3. Ada fu Carlo, nata il 28 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9024)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 22 aprile corrente, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario, e per la convalidazione dei decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(1818)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Figline Valdarno.

Con R. decreto 13 marzo 1933 è stato prorogato al 30 aprile 1933 il termine assegnato al signor dott. Mario Frassinetti per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Figline Valdarno.

(1820)

# BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

## Situazione al 31

| ATTIVO. | | | DIFFERENZE con la situazione al 20 marzo 1933 — (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|
| Oro in cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 6.290.652.480 — | + 33.928 |
| Altre valute auree: | | | |
| Crediti su l'estero. . . . . . . . . . . . . L. | 801.809.722, 94 | | — 50.129 |
| Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . » | 93.214, 87 | | + 4 |
| | | 801.902.937, 81 | — 50.125 |
| Riserva totale . . . . . L. | | 7.092.555.426, 81 | — 16.197 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . . . . . . . » | | 1.772.798.105 — | — |
| Cassa . . . . . . . . . . . . . . . » | | 325.614.420, 52 | — 3.404 |
| Portafoglio su piazze italiane. . . . . . . . . . . . . . . » | | 4.959.320.702, 01 | + 6.778 |
| Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . . . . . . . . . » | | 4.404.224, 76 | — 598 |
| Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . . . L. | 748.023.731, 53 | | + 149.189 |
| Anticipazioni: su sete e bozzoli. . . . » | 249.939, 90 | | — |
| | | 748.273.671, 43 | + 149.189 |
| Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . L. | | 1.362.005.831, 77 | — 368 |
| Conti correnti attivi nel Regno: | | | |
| prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L. | 17.783.772, 76 | | + 12.573 |
| altri . . . . . . . . . . . . » | 65.575.166, 84 | | + 8.629 |
| | | 83.358.939, 60 | + 21.202 |
| Azionisti a saldo azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 200.000.000 — | — |
| Immobili per gli uffici . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 169.481.006, 21 | — 1 |
| Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sez. smobilizzi industriali . . . . » | | 1.049.191.205, 85 | + 5.000 |
| Partite varie: | | | |
| Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L. | 30.000.000 — | | — |
| Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . » | 32.485.000 — | | — |
| Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . » | 107.283.695, 98 | | — |
| Impiego fondo pensioni . . . . . . . . . . . . . » | 235.071.280, 34 | | — |
| Debitori diversi . . . . . . . . . . . . . . . » | 388.132.781, 89 | | + 9.460 |
| | | 792.972.758, 21 | + 9.460 |
| Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 35.985.184, 82 | + 7.198 |
| L. | | 18.595.961.476, 99 | |
| Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . . . . . . . . . » | | 27.052.140.921, 21 | — 409.613 |
| L. | | 45.648.102.398, 20 | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . . . . . . . » | | 390.403.192, 76 | — 2.946 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 46.038.505.590, 96 | |

Saggio normale dello sconto 4 per cento (dal 9 gennaio 1933-XI).

*Il Governatore:* V. AZZOLINI.

(19533)

# D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

## marzo 1933 (XI)

### PASSIVO.

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 20 marzo 1933 (migliaia di lire) | |
|---|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti . . . . . . . . . . . . . . . . | L. | 13.117.334.300 — | + | 349.485 |
| Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . . . . . . . . | » | 371.093.587, 30 | + | 80.530 |
| Depositi in conto corrente . . . . . . . . . . . . . | » | 831.448.493, 10 | — | 227.351 |
| Conto corrente del Regio tesoro . . . . . . . . . . . . . | » | 300.000.000 — | | — |
| Totale partite da coprire . . . . | L. | 14.619.876.380, 40 | + | 202.664 |
| Capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | L. | 500.000.000 — | | — |
| Massa di rispetto . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 100.000.000 — | | — |
| Riserva straordinaria patrimoniale . . . . . . . . . . . . | » | 32.500.000 — | | — |
| Conti correnti vincolati . . . . . . . . . . . . . | » | 992.363.191, 53 | + | 85.536 |
| Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . . . . . . . | » | 1.242.560.741, 08 | — | 244.667 |
| Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto corrente . | » | 77.636.003, 71 | + | 1.540 |
| Partite varie: | | | | |
| Riserva speciale di proprietà degli azionisti L. 120.428.442, 78 | | | + | 8.655 |
| Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 — | | | | — |
| Creditori diversi . . . . . . . . . . » 771.312.476, 29 | | | + | 173.944 |
| | | 937.740.919, 07 | + | 182.599 |
| Rendite del corrente esercizio . . . . . . . . . . . . . | L. | 93.284.241, 20 | + | 3.402 |
| Utili netti dell'esercizio precedente . . . . . . . . . . . | » | — | — | 52.815 |
| | L. | 18.595.961.476, 99 | | |
| Depositanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 27.052.140.921, 21 | — | 409.613 |
| | L. | 45.648.102.398, 20 | | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . . . . . . | » | 390.403.192, 76 | — | 2.946 |
| TOTALE GENERALE . . . . | L. | 46.038.505.590, 96 | | |

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 48,51 %
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 47, 96 %

*Ragioneria generale — Il capo servizio:* G. ROSATI.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Ruoli di anzianità.**

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo transitorio della Direzione generale delle pensioni di guerra, con la situazione al 1° gennaio 1933-XI.

Roma, 15 aprile 1933 - Anno XI

(1819)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 91.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 24 aprile 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 17.50 |
| Inghilterra (Sterlina) | 67.30 |
| Francia (Franco) | 75.50 |
| Svizzera (Franco) | 371 — |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.05 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.717 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 15.50 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58.12 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 3.02 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.485 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.47 |
| Olanda (Fiorino) | 7.698 |
| Polonia (Zloty) | 219 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 165 — |
| Svezia (Corona) | 3.55 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 76.15 |
| Id. 3,50 % (1902) | 75.425 |
| Id. 3 % lordo | 53.40 |
| Consolidato 5 % | 84.95 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 101.125 |
| Id. id. id. 1940 | 102.55 |
| Id. id. id. 1941 | 102.55 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 87.25 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

**Diario delle prove scritte degli esami dei concorsi a posti nei ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Regi provveditorati agli studi.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i decreti Ministeriali in data 30 gennaio 1933-XI, con cui furono banditi cinque concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi;

Decreta:

Le prove scritte dei predetti concorsi avranno luogo in Roma nei giorni sottoindicati;

I. *Amministrazione centrale*:

*a*) Concorso a 20 posti di vice segretario in prova: giorni 31 maggio, 2 e 3 giugno;

*b*) Concorso a 16 posti di alunno d'ordine in prova: giorni 1, 2 e 3 maggio.

II. *Regi provveditori agli studi*:

*a*) Concorso a 10 posti di vice segretario in prova: giorni 5, 6 e 7 maggio;

*b*) Concorso a 7 posti di vice ragioniere in prova: giorni 5, 6 e 7 giugno;

*c*) Concorso a 8 posti di alunno d'ordine in prova: giorni 12, 13 e 14 giugno.

Roma, addì 22 aprile 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ERCOLE.

(1826)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.